

## MOBBING E MALTRATTAMENTI ALLA LUCE DELLA LEGGE N. 172/2012 DI RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DI LANZAROTE

*Ovvero: sul valore della rubrica della norma ai fini della sua interpretazione*

di Carlo Parodi

SOMMARIO: 1. Le modifiche all'art. 572 c.p. introdotte dalla legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote. – 2. Sul valore interpretativo delle rubriche delle norme in generale e delle norme penali in particolare. – 3. Conclusioni sulla (non) valenza esegetica della rubrica dell'art. 572 c.p.

### **1. Le modifiche all'art. 572 introdotte dalla legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote.**

In occasione della ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, firmata a Lanzarote il 25 ottobre 2007, il legislatore, nel predisporre i necessari adattamenti dell'ordinamento nazionale imposti dagli obblighi internazionali assunti in sede pattizia, ha apportato alcune modifiche all'art. 572 c.p.<sup>1</sup>.

Anzitutto, l'art. 4 co. 1 lett. a) della l. 172/2012 ha modificato l'art. 157 co. 2 c.p., prevedendo anche per i maltrattamenti in famiglia termini prescrizionali raddoppiati rispetto a quelli ordinari.

Inoltre, la lett. d) della medesima disposizione ha integralmente sostituito l'art. 572 c.p.: novellando la rubrica, ora intitolata "Maltrattamenti contro familiari o conviventi"; aggiungendo nel novero dei soggetti passivi del reato i conviventi, per l'appunto, così recependo un consolidato orientamento giurisprudenziale; aumentando i livelli edittali di pena (da due a sei anni, precedentemente da uno a sei) e trasformando il fatto commesso nei confronti dell'infraquattordicenne da ipotesi base a circostanza aggravante a effetto ordinario.

Tra le varie modifiche introdotte dalla recente novella, può non essere inopportuno soffermarsi brevemente sulla nuova rubrica della norma, se non altro se si tiene conto del fatto che proprio la collocazione dell'art. 572 c.p. tra i delitti contro la famiglia, e proprio la sua vecchia rubrica ("Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli"), costituiscono la pietra angolare di quell'interpretazione giurisprudenziale – tendenzialmente maggioritaria – che nega l'applicabilità di questa fattispecie ai casi di

---

<sup>1</sup> Sulle quali vedi più estesamente il contributo di PAVICH G., [Luci e ombre nel 'nuovo volto' del delitto di maltrattamenti](#), in *questa Rivista*, 9 novembre 2012.

*mobbing* quando il rapporto mobbizzante/mobbizzato non assuma il carattere della parafamiliarità (carattere proprio, secondo questa parte della giurisprudenza, di ipotesi assolutamente marginali, quali quello della collaboratrice domestica, del garzone di bottega, dell'impresa familiare). È lecito aspettarsi, infatti, che la nuova rubrica dell'art. 572 c.p. ("Maltrattamenti contro familiari o conviventi") fornisca ulteriore linfa a quest'indirizzo, giacché si potrebbe essere portati a ritenere che la novella costituisca la "prova provata" che la norma intenda tutelare la *famiglia, giuridica o di fatto*, e non le relazioni sociali ad essa non accostabili. Quindi, nel caso d'impresе di grandi dimensioni, dove il rapporto tra datore di lavoro/superiore gerarchico e il lavoratore non può assumere caratteristiche assimilabile ai rapporti di famiglia, l'art. 572 c.p. non potrebbe trovare applicazione, e il *mobbing* verticale ascendente dovrebbe rimanere non punibile ai sensi di questa norma incriminatrice<sup>2</sup>.

Prima di soffermarci sulla rubrica dell'art. 572 c.p., occorre però spendere qualche parola di carattere generale sul valore interpretativo attribuibile alle rubriche per inquadrare la questione.

## **2. Sul valore interpretativo delle rubriche delle norme in generale e delle norme penali in particolare.**

Tra i tanti temi che affollano la teoria dell'interpretazione giuridica, quello del valore della rubrica non ha certamente appassionato la dottrina, forse perché fin dai primi approcci al mondo del diritto si è abituati a leggere in ogni manuale il brocardo per cui "*rubrica legis non est lex*", e lì ci si ferma. L'argomento però ha dalla sua il suo carattere interdisciplinare, interessando tutte le branche del diritto. Nel nostro paese se ne sono occupati principalmente – ma non estesamente – la dottrina costituzionalistica, la dottrina privatistica e quella penalistica.

I costituzionalisti hanno affrontato la questione impostandola prima che come un problema di contenuto della rubrica, e quindi di teoria dell'interpretazione giuridica, come un problema di posizione formale della rubrica all'interno o all'esterno della legge, e quindi come un problema di teoria delle fonti.

A Crisafulli si deve a tal proposito un'importante distinzione, quella tra titolo interno e titolo esterno di una disposizione: i primi, non oggetto di votazione parlamentare, sono esterni al documento della legge e non ne fanno parte, e certamente non hanno forza di legge (si tratta della data, del numero d'inserzione, dell'argomento, etc.); i secondi fanno parte del testo della legge e sono approvati insieme a esso (capi, sezioni, rubriche, etc.)<sup>3</sup>. Questi ultimi non avrebbero invero valore normativo in senso

---

<sup>2</sup> Per una critica all'indirizzo interpretativo della giurisprudenza maggioritaria, e per la proposizione di una linea ermeneutica - in accordo con la dottrina maggioritaria - alternativa, sia consentito il rinvio a PARODI C., [Ancora su mobbing e maltrattamenti in famiglia](#), in *questa Rivista*, 3 ottobre 2012.

<sup>3</sup> CRISAFULLI V., *A proposito del titolo delle leggi*, in *Stato e diritto*, 1941, pp. 453 e ss. V. anche Id., *Disposizione (e norma)*, in *Encicl. del diritto*, Milano, 1964, p. 203. La distinzione del Crisafulli in verità è ben più

stretto<sup>4</sup>, ma possono avere valore di motivazione implicita della disposizione, rappresentando una sorta di oggettivazione nel testo legislativo di quella che è l'intenzione soggettiva del legislatore, e sono dunque utili strumenti per l'interpretazione 'soggettiva' (o storica) del testo.

Assai più netta la tesi di Tarello, il quale, fortemente critico nei confronti delle tradizionali e sbrigative affermazioni per le quali "la rubrica non fa parte della legge", afferma: "Una volta che si riconosca che le intitolazioni interne ed in particolare le rubriche fanno parte della legge, si è portati a riconoscere che esse sono vincolanti alla stessa stregua di tutti gli altri elementi del discorso legislativo. Perciò, quando si è in presenza di una definizione legislativa mediante rubrica o mediante intitolazione interna, si deve concludere che essa vincola"<sup>5</sup>.

Nelle sue decise righe dedicate al valore interpretativo della rubrica, però, Tarello non si sofferma su una questione che è alla base di qualsiasi problema esegetico (anche di testi non giuridici); difatti l'interpretazione giuridica – e in particolare la questione sul valore interpretativo delle rubriche – prim'ancora che essere una questione di fonti del diritto, quindi correlata alla presenza delle rubriche all'interno del testo di legge, è un problema di esegesi di un testo, la quale si costruisce sulla base della finalità – ciò per cui il testo è stato creato – e del contenuto del testo stesso. Non tutti i testi possono avere lo stesso valore interpretativo, giacché esso dipende dal loro contenuto letterale, per l'appunto, il quale varia a seconda della loro diversa funzione. Di questo dava lucidamente conto lo stesso Crisafulli, il quale, dopo aver speso parole convincenti sulla qualità legislativa delle rubriche, riconosceva che "le rubriche delle singole disposizioni, in gran parte, rivelano [...] facilmente la propria funzione indicativa e il proprio carattere approssimativamente descrittivo, risultando molte volte inadeguate – per eccesso, o, più spesso, per difetto – rispetto al vero contenuto dell'articolo cui sono premesse"<sup>6</sup>. Per concludere che "la loro forma necessariamente succinta ed ellittica [delle rubriche] impone all'interprete le maggiori cautele, limitando considerevolmente il valore che sarebbe proprio di un'esplicita e più ampia motivazione"<sup>7</sup>.

---

articolata, giacché quest'autore distingue poi tra leggi in senso formale e leggi in senso materiale, e tra decreti-legge e decreti legislativi delegati.

<sup>4</sup> *Ibidem*, p. 472: "È lecito affermare, senza temere di andare incontro all'accusa [...] di eccessivo formalismo, che le norme sono espresse dalle disposizioni della legge, e non da altri elementi posti al di fuori di esse, se pure a esse più o meno immediatamente collegate."

<sup>5</sup> TARELLO G., *L'interpretazione della legge*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da CICU G., MESSINEO F., Milano, 1980, p. 209, ma cfr. anche pp. 101 e ss. La posizione di Tarello è ripresa da quanto scritto da BELVEDERE A., *Il problema delle definizioni nel codice civile*, Milano, 1977, pp. 110 e ss., il quale però si occupa principalmente del problema delle discrepanze e/o antinomie tra rubrica-*definiendum* e dispositivo-*definiens*.

<sup>6</sup> CRISAFULLI V., *A proposito*, cit., p. 466.

<sup>7</sup> *Ibidem*. Analoghi rilievi, con la conclusione che il valore interpretativo della rubrica dipenda più dal suo contenuto che dal fatto che essa possieda forza di legge, sono contenuti nello scritto di altro autorevole costituzionalista, BALDASSARE A., *Titolo della legge (e "forza di legge")*, in *Giur. cost.*, 1965, p. 1635.

Le rubriche, riprendendo un'illuminante immagine del Carnelutti<sup>8</sup>, costituiscono il manico delle disposizioni legislative: hanno cioè un valore indicativo, di appiglio per l'interprete o per il cittadino inesperto che si approssima alla disposizione legislativa, aiutandolo a identificare celermente il contenuto di massima della disposizione. Ma esse, proprio perché sintetiche, non possono racchiudere tutto il contenuto di ciò che il contenitore racchiude; quindi tagliano, riducendo all'osso disposizioni spesso ampie, e proprio per questo, non possono che avere un valore interpretativo limitato, giacché non si può che prendere con estrema cautela a fini interpretativi ciò che, per la funzione cui è destinato, è approssimativo.

Per quanto riguarda il codice penale, e il valore interpretativo delle rubriche preposte ai suoi articoli, la Relazione ministeriale al codice dedica poche e sibilline parole all'argomento, affermando che esse indicano sinteticamente il contenuto delle disposizioni e *possono* avere anche valore esegetico<sup>9</sup>. L'utilizzo del verbo "potere" pare assai significativo, e non meno criptico: il legislatore non dice che le rubriche hanno valore interpretativo, ma si limita a dire che esse, accanto al valore indicativo possono avere *anche* valore interpretativo, senza però chiarire né quando né con quali criteri (se in funzione suppletiva rispetto ad altri strumenti, se al fine di chiarire l'intenzione del legislatore storico o di racchiudere sinteticamente la *ratio* oggettiva della disposizione etc.).

Anche la dottrina penalistica si è occupata della questione. Alcuni autori hanno sostenuto che le rubriche abbiano valore esegetico obbligatorio in quanto parte del testo legislativo<sup>10</sup>, costituendo la motivazione implicita della norma incriminatrice, ovvero la chiarificazione di quello che, secondo il legislatore, è l'interesse leso o esposto a pericolo mediante un determinato fatto delittuoso<sup>11</sup>. Altri autori, per ragioni opposte, negano recisamente che le rubriche possano avere valore interpretativo vincolante, proprio per la loro sinteticità, e vi ricollegano una funzione meramente indicativa, per l'appunto<sup>12</sup>. Come esempi di rubriche di quest'ultimo tipo si fanno quelle degli artt.

---

<sup>8</sup> Mi scuso di non poter fornire indicazioni bibliografiche precise per rintracciare la fonte di questa citazione, ma sono naufragato in quel mare che è la produzione giuridica di Carnelutti. Del resto, e questo non vuol suonare come un *j'accuse*, è lo stesso Crisafulli, nel citare Carnelutti, ad ammettere di non saper ricordare la fonte precisa della bella metafora. Pertanto, se per prudenza si vuole evitare di attribuire la citazione all'autorevole processualcivilista, si può sempre come ultima *chance* ritenerla frutto del pensiero del non meno autorevole giudice costituzionale.

<sup>9</sup> *Relazione ministeriale sul progetto di codice penale*: "Ogni articolo del codice è preceduto da una sua propria rubrica, che ne indica sinteticamente il contenuto: innovazione, questa, che reputo praticamente assai utile. Queste rubriche, come quelle più generali dei titoli e dei capi, possono avere anche valore esegetico".

<sup>10</sup> Così lo definisce PISAPIA G.D., *Introduzione alla parte speciale del diritto penale*, v. I, Milano, 1948, p. 81, il quale si mostra particolarmente incisivo sul punto: "Anche la più semplice formula posta dal legislatore, invero, è una preposizione giuridica, un atto di coscienza che si obbiettivizza, una volontà che esprime un dover essere".

<sup>11</sup> V. FROSALI R.A., *Sistema penale italiano, p.te prima*, v. I, *Diritto penale sostanziale*, Torino, 1958, p. 307; MANZINI V., *Trattato di diritto penale italiano*, IV ed., a cura di NUVOLONE P., PISAPIA G.D., v. IV, Torino, 1981, p. 6.

<sup>12</sup> V. ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale, p.te speciale*, vol. I, XV ed., a cura di GROSSO C.F., Milano, 2008, il quale scrive: "A maggior ragione si deve escludere che siano vincolanti per l'interprete le epigrafi apposte ai vari raggruppamenti di reati e alle singole norme incriminatrici. Lungi dall'essere, come è stato sostenuto, manifestazione di volontà legislativa, tali epigrafi sono soltanto formule abbreviate per facilitare

621, 622 e 623 c.p. che fanno riferimento alla sola rivelazione del segreto, anche se poi le norme comprendono tra le attività punibili anche l'utilizzazione del segreto a proprio o altrui profitto; oppure, per riferirsi alla collocazione nei titoli, basti pensare a un reato plurioffensivo quale la rapina, collocato nei delitti contro il patrimonio, ma che offende certamente anche la libertà morale della vittima; o, per riferirsi all'inserimento nei diversi capi, all'art. 437 c.p., inserito nel capo dedicato ai delitti di comune pericolo mediante violenza, seppur della violenza nella condotta descritta dalla norma non via sia traccia.

### 3. Conclusioni sulla (non) valenza esegetica della rubrica dell'art. 572 c.p.

Torniamo ora al tema centrale di questo breve commento: quale influenza è destinata ad avere la nuova rubrica della norma sulla controversa applicazione dell'art. 572 c.p. al *mobbing*?

A giudizio di chi scrive, sussistono plurime ragioni per confutare nuovamente la validità dell'orizzonte esegetico seguito dalla giurisprudenza attualmente maggioritaria, che limita (a nostro avviso indebitamente) l'applicabilità della norma ai soli rapporti lavorativi di natura parafamigliare: ragioni attinenti alla struttura stessa dell'art. 572 c.p., che, per così dire, sfugge alla sua rubrica; e ancora, ragioni dipendenti dall'intento perseguito dal legislatore nel modificare la rubrica del delitto di maltrattamenti; e infine, motivazioni insite nella funzione svolta dalle rubriche, e in particolare nei limiti di tale funzione.

Per quanto riguarda il primo ordine di questioni, occorre rammentare che l'art. 572 c.p. è una norma a strati, che accanto alla tutela dalla *mala gestio* dei rapporti famigliari, tutela altri rapporti, tra i quali quello instauratosi tra il maltrattante e il soggetto sottoposto alla sua autorità per l'esercizio di una professione, quindi quello tra datore (o più in generale, superiore gerarchico) e lavoratore. La norma quindi, per la sua stessa fisionomia, tutela, accanto ai rapporti famigliari, altri rapporti sociali qualificati, perché il suo fondamento è quello di evitare che una delle due parti – nel contesto lavorativo, necessariamente quella più forte – abusi di questa relazione e la distorca a finalità riprovate dall'ordinamento, quale quella di far soffrire inutilmente un soggetto che invece confida sul corretto svolgimento di tale relazione e la identifica come un momento di importante sviluppo della propria persona. La tutela della famiglia come bene giuridico – ammesso e non concesso che la famiglia possa essere un bene giuridico – non c'entra nulla, e sul punto quindi la modifica legislativa della rubrica, non essendo accompagnata da una modifica in senso restrittivo del testo dell'art. 572 c.p. – che continua a lasciar vivere accanto ai rapporti famigliari e di convivenza altri rapporti non para-famigliari – non può apportare alcun elemento di novità.

---

l'applicazione pratica del diritto, la ricerca e l'individuazione delle varie figure criminose. Del resto non potrebbero avere valore vincolante per la ragione decisiva che spesso non corrispondono in modo esatto al contenuto della legge"; PAGLIARO A., *Principi di diritto penale, p.te generale*, VIII ed., Milano, 2003, p. 238.

Passiamo così al secondo ordine di ragioni: il legislatore è chiaro nell'esplicitare l'intento che sorregge la modifica della rubrica del delitto di maltrattamenti, che è quello di "codifica[re] un principio già ripetutamente e costantemente affermato dalla giurisprudenza"<sup>13</sup>, cioè quello dell'equiparazione, circa il significato del termine famiglia usato dall'art. 572 c.p., della famiglia di fatto a quella giuridica. Non pare proprio possibile desumere da questa volontà anche quella di intervenire su altri rapporti presi in considerazione dal testo della norma, ai quali questa è pacificamente applicata, escludendoli dall'applicazione del delitto di maltrattamenti. Si pensi alla maestra che maltratta il suo allievo, rapporto che viene fatto rientrare nell'affidamento per ragioni di educazione e istruzione; all'infermiere, che maltratta l'anziano ospitato nella casa di cura, che integra il delitto tra affidato e affidante per ragioni di cura. Questi rapporti sociali, e gli altri presi espressamente in considerazione dall'art. 572 c.p. – oltre alla famiglia e alla convivenza, e all'affidamento per ragioni di educazione, istruzione, cura, la norma contempla l'affidamento per ragioni di vigilanza o custodia, il rapporto adulto-infraquattordicenne e la sottoposizione all'altrui autorità per l'esercizio di una professione (il caso del *mobbing*) o di un'arte – non possono essere fatti rientrare nel concetto di convivenza<sup>14</sup>, ma nondimeno non possono essere espulsi dall'applicazione della norma, sol perché il legislatore ne ha modificato la rubrica.

Le ultime considerazioni attingono al ruolo da riconoscere alle rubriche delle leggi; non si vogliono qui sondare spazi inesplorati alla ricerca di lumi definitivi, ma giova piuttosto concentrarsi sulla rubrica dell'art. 572 c.p. e sulla disposizione codicistica. La disposizione, infatti, rubricata ora "Maltrattamenti contro famigliari o contro conviventi", contempla poi al suo interno, come abbiamo appena detto, la possibilità che l'offesa sia posta in essere anche nei confronti di altri soggetti non riconducibili a quelli cui la rubrica fa esplicito riferimento. Quindi, la rubrica dell'art. 572 c.p. costituisce proprio uno di quegli esempi in cui il titolo interno taglia grossolanamente (una rubrica "per difetto", nel linguaggio di Crisafulli) la disposizione, il cui contenuto è in realtà ben più ampio. L'approssimazione della rubrica è però pienamente in linea con la funzione da essa rivestita, che è quella di indicare rapidamente il contenuto della disposizione sulla base di quello che nelle intenzioni del legislatore è l'interesse più importante protetto dalla disposizione (la tutela della famiglia, rispondente anche alla collocazione della norma nel titolo a ciò destinato). Questa intenzione però è già stata criticata proprio perché l'argine – costituito da rubrica e titolo – entro il quale il legislatore vorrebbe costringere la disposizione è tracinato dalla struttura oggettiva stessa della norma. E una volta preso atto di questa incongruenza, non può riconoscersi alcun valore esegetico significativo alla rubrica dell'art. 572 c.p. anche a seguito della novella legislativa, giacché la nuova

---

<sup>13</sup> Relazione illustrativa all'A.S. n. 1969-B, Ufficio Studi del Senato, gennaio 2011, n. 269, pag. 32 in nota n. 9. Si tenga comunque ben presente che il legislatore, nell'affiancare al termine "famigliari" quello di "conviventi" non si premura di specificare a quali tipologie di rapporti di convivenza faccia riferimento (affettive? eterosessuali o anche omosessuali? tra amici?), lasciando quindi aperte notevoli incertezze applicative

<sup>14</sup> Né logicamente in quello di famiglia, ma questo pare più scontato dirlo.

rubrica rimane incongruente rispetto al testo legislativo e non può che rivestire, pertanto, altra funzione se non quella – di carneluttiana memoria – di “manico” della disposizione.